

E.I.



# Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 161 del 7 MAG 2025

Oggetto: Aree destinate a parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Modica. Riordino del regime sanzionatorio in applicazione della Legge n.177 del 25/11/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di Maggio alle ore 16,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Antoci Agatino	Assessore		X
Armenia Pietro	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore		X
Spadaro Concetta	Assessore		X


Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto: Aree destinate a parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Modica. Riordino del regime sanzionatorio in applicazione della Legge n.177 del 25/11/2024.


Il Redigente

  
.....


Il Funzionario E.Q.

  
.....

Il Dirigente proponente

  
.....

Il Sindaco/ L'Assessore al Vano

  
.....

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che con Legge n. 177 del 25 novembre 2024, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", in vigore dal 14/12/2024, è stato modificato l'Art. 7 del Codice della Strada (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) ed in particolare, per quanto qui di interesse, risultano modificati i seguenti commi:

- **comma 1 lett. f)** : *Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe;*
- **comma 6:** *Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili;*
- **comma 8:** *Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari;*
- **comma 14:** *Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico*

limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo;

- **comma 15:** Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dai casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:
  - a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
  - b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
  - c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo;
  
- **comma 15.1:** Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma;

Preso atto che risulta altresì modificato l'Art. 188 del Codice della Strada (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) e precisamente il comma 3-bis: "Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento."

**Rilevata una incongruenza tra la disposizione di cui al citato art. 7, comma 15.1), riguardante il recupero tariffa, ed il disposto dell'art. 12-bis comma 5 del CdS** ove è previsto che, nel caso in cui la gestione delle aree di sosta a pagamento è affidata in concessione, "I comuni possono conferire alle società la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario." si è optato per attendere chiarimenti dal Ministero;

Letta, pertanto, in riferimento alla citata disposizione, la **Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20/12/2024**, con la quale, sempre in riferimento a quanto di interesse, viene chiarito che la maggiorazione per recupero tariffa sosta a pagamento non corrisposta va a "MAGGIORARE LA SANZIONE PREVISTA DIVENTANDO PARTE INTEGRANTE DELLA SANZIONE SEGUENDO COSÌ LE REGOLE DI CUI ALL'ART. 202 CDS RELATIVE AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. ALL'ART. 203 COMMA 3, RELATIVE AL RADDOPPIO DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO O DI PAGAMENTO OLTRE 60 GIORNI, NONCHE' LE REGOLE DI CUI ALL'ART. 208 CDS RELATIVE ALLA DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI".

In sostanza, fermo restando che la maggiorazione per recupero tariffa sosta a pagamento è corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento, la maggiorazione viene espressamente assimilata alla sanzione con la conseguenza che:

- nei casi di tempestivo pagamento del preavviso, ovvero del verbale notificato o contestato entro i 5 giorni previsti dalla notificazione o contestazione si applica la riduzione del 30% sull'importo derivante da sanzione + maggiorazione;
- nel caso in cui non venga effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di quanto dovuto, il verbale diverrebbe titolo esecutivo secondo una nuova forbice edittale, con un massimo edittale incrementato dalla maggiorazione e su tale somma si applicherebbero le maggiorazioni semestrali del 10%;
- anche la maggiorazione (ricordiamo: a titolo di recupero tariffa dell'intera giornata) confluisce nella disciplina di cui all'art. 208 del Codice della Strada, restando così di spettanza dell'Ente e togliendo ai concessionari delle aree di sosta a pagamento la possibilità di recuperare la tariffa non corrisposta;

Considerato che il Comune di Modica, giusto contratto REP n.1604 del 09 novembre 2020, ha affidato in concessione il "Servizio per la gestione delle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli ubicate nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie D'Oro" all'ATI NAM.3 S.r.l./ELICAR PARKING S.r.l. (poi costituita in Società Consortile a responsabilità limitata con denominazione BLUMOD);

Richiamate tutte le precedenti delibere di Giunta Comunale, qui di seguito elencate, con le quali sono state regolamentate le aree adibite a sosta a pagamento su tutto il territorio del Comune di Modica, ivi incluso il regime tariffario e la relativa procedura di recupero:

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 04 marzo 2021 avente ad oggetto "*Regolamentazione sanzioni sosta a pagamento su suolo pubblico – Approvazione*";
2. Determina n.752 dell'11/03/2021 avente ad oggetto "*Servizio per la gestione delle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli ubicate nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie D'Oro. CIG: 7864988969 - CPV: 983351000-8 Presa d'atto costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata BLUMOD (Partita Iva 03635690831) per l'esecuzione del servizio*";
3. Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "*Ricognizione delle aree destinate a parcheggio a pagamento e profili orari /tariffari nel territorio del Comune di Modica*";
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell'8 giugno 2021 avente ad oggetto "*Orari parcheggi a pagamento. Modifica parziale Deliberazione n.168/2021*";
5. Deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto "*Servizio sosta a pagamento. Istituzione abbonamento mensile e ridefinizione termini di pagamento ed orari*";
6. Deliberazione della Giunta Comunale n.290 del 12 novembre 2021 avente ad oggetto "*Applicazione immediata art.1, comma 1, lett. f) del D.L. 121/2021 che inserisce all'art. 188 del CdS il comma 3-bis relativo alla gratuità della sosta su aree a pagamento dei veicoli dotati di contrassegno auto disabili*";
7. Deliberazione della Giunta Comunale n.117/2023 avente ad oggetto "*Modifiche alla regolamentazione delle aree destinate a parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Modica*";
8. Deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2024 avente ad oggetto "*Aree destinate a parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Modica. Modifiche all'attuale assetto*";
9. Deliberazione della Giunta Comunale n. 245/2024 avente ad oggetto "*Aree destinate a parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Modica. Modifiche all'attuale assetto*";

Ritenuto specificare in questo atto che:

- A. con la citata Delibera di Giunta Comunale n.168/2021, e successivamente con la Delibera n.86/2024, sono state individuate le aree del territorio comunale ove la sosta è a pagamento nonché le corrispondenti aree ove la sosta è libera;
- B. con la citata Delibera di G.M. n.117/2023 è stata aggiornata la regolamentazione oraria e tariffaria delle aree di sosta a pagamento, prevista dalla Delibera n. 168/2021, e precisamente:

1. È stata aumentata a 15 minuti la cd "Sosta di cortesia" previa esposizione, in modo ben visibile sul cruscotto, del disco orario indicante l'ora di arrivo;
2. Sono stati confermati i seguenti orari:
  - ✓ Modica Centro: dalle ore 8.30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
  - ✓ Modica Sorda: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
  - ✓ Modica Alta: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 dei giorni feriali (*modifica introdotta con Delibera di G.M. n.184/2021*);
  - ✓ Marina di Modica: tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
3. E' stata confermata:
  - la tariffa di € 0,80 per tutte le aree del territorio (tariffa minima € 0,40, prevista per 30 minuti - tariffa mezza giornata € 2,60) ad eccezione delle aree del Centro Storico qui di seguito individuate ove la tariffa oraria è stata fissata in € 1,00 (tariffa minima € 0,50 prevista per 30 minuti – tariffa mezza giornata € 3,00):
    - ✓ C.so Umberto I ambo i lati;
    - ✓ Piazza Principe di Napoli;
    - ✓ Via Marchesa Tedeschi, nel tratto compreso tra il cv 1 ed il cv 63;
  - la tariffa unica di € 1,00 per tutte le aree di Marina di Modica;

C. con la citata Delibera di G.M. n. 69/2021 è stata fissata in € 5,00 la somma dovuta al concessionario in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto da corrispondere entro le ore 12.00 del 2° giorno lavorativo successivo alla data dell'accertamento;

Considerato che, con l'entrata in vigore della LEGGE N. 177/2024, risulta sostanzialmente superata la disposizione di cui al predetto provvedimento (Delibera n.69/2021) e che, alla luce delle tariffe predeterminate da questo Ente, cambia la somma destinata al recupero della tariffa non corrisposta o corrisposta in modo insufficiente rispetto alla reale permanenza del veicolo all'interno degli stalli blu;

Considerato altresì che LA MAGGIORAZIONE per recupero della tariffa non corrisposta o corrisposta in modo insufficiente dovrà essere corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento ed è, secondo le indicazioni ministeriali, di competenza dell'Ente atteso che segue le regole previste dagli artt. 202, 203 comma 3 e 208 del Codice della Strada;

Dato atto che le tariffe applicate nel territorio del Comune di Modica variano in relazione alle zone e sono quelle indicate al precedente punto B. 3.:

Ritenuto prendere in considerazione, al fine di determinare l'importo della MAGGIORAZIONE, la tariffa mezza giornata, di pari importo sia nella fascia oraria antimeridiana che pomeridiana, che consente all'automobilista di sostare per l'intera giornata a fronte del pagamento, in relazione alle diverse aree di sosta, della somma di € 5,20 ed € 6,00 (tariffa mezza giornata x 2);

Precisato che, per le aree di sosta individuate a Marina di Modica, l'importo della maggiorazione è invece di € 15,00, in quanto determinata dal prodotto tra la tariffa unica di € 1,00/h ed il numero complessivo di ore tariffate che è pari a 15;

Precisato inoltre che in caso di mancato pagamento o pagamento insufficiente della tariffa, la sanzione e la maggiorazione, che costituiscono un unicum, si applicano per ogni periodo di 24 ore in cui si protrae la violazione;

Ritenuto per quanto sopra anticipato ed anche al fine di applicare il nuovo assetto sanzionatorio come sopra indicato, confermare tutti i provvedimenti sopracitati ad eccezione:

- della Delibera di G.M. n. 69/2021 atteso che, sulla scorta della nuova normativa, risulta inapplicabile la disposizione che fissava in € 5,00 la somma dovuta al concessionario in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto;

della Delibera di G.M. n. 290/2021 che disponeva l'applicazione immediata dell' *art.1, comma 1, lett. f) del D.L. 121/2021, relativo alla gratuità della sosta su aree a pagamento dei veicoli dotati di contrassegno auto disabili, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati*” atteso che, con la modifica del citato art.188 comma 3-bis, ai veicoli al servizio di persone con disabilità **è sempre consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento, venendo così a cadere ogni diversa disposizione anche contrattuale;**

Ritenuto altresì procedere, alla luce delle molteplici modifiche intervenute nel tempo in relazione alla distribuzione degli stalli di sosta a pagamento, all'aggiornamento dell'elenco delle aree adibite a parcheggio a pagamento senza custodia che risultano essere quelle indicate nell'allegato elenco;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

#### PROPONE

1. Di confermare le aree di sosta a pagamento individuate con le Delibere di G.M. n.168/2021, n. 86/2024 e n.245/2024, e dettagliatamente indicate nell'allegato elenco, aggiornato all'ultima modifica introdotta con Delibera n.245/2024;
2. Di dare atto che i provvedimenti sopraindicati risultano conformi all'art. 7, comma 8 del CdS come modificato dalla Legge n.177/2024, atteso che negli stessi sono indicate le corrispondenti aree ove la sosta è libera;
3. Di dare atto che la regolamentazione adottata dal Comune di Modica è quella della sosta a pagamento non soggetta ad una limitazione temporale per la quale la disciplina da applicare è quella dell'art.7, commi 15 e 15.1 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge n.177/2024;
4. Di confermare:
  - la tariffa di € 0,80/h per tutte le aree del territorio (tariffa minima € 0,40, prevista per 30 minuti- tariffa mezza giornata € 2,60) ad eccezione delle aree del Centro Storico qui di seguito individuate, ove la tariffa oraria è stata fissata in € 1,00/h (tariffa minima € 0,50 prevista per 30 minuti- tariffa mezza giornata € 3,00), come stabilito con le Delibere n. 168/2021 e n.117/2023:
    - a) C.so Umberto I ambo i lati;
    - b) Piazza Principe di Napoli;
    - c) Via Marchesa Tedeschi, nel tratto compreso tra il cv 1 ed il cv 63;
  - la tariffa unica di € 1,00/h per tutte le aree di Marina di Modica;
5. Di confermare nelle aree destinate alla sosta a pagamento i seguenti orari:
  - a) Modica Centro: dalle ore 8.30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
  - b) Modica Sorda: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
  - c) Modica Alta: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 dei giorni feriali (modifica introdotta con Delibera di G.M. n.184/2021);
  - d) Marina di Modica: tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
6. Di confermare la istituzione dell'abbonamento mensile per i residenti del Centro Storico, non possessori né in proprietà né in locazione di garage o posti auto, valido nelle aree adibite alla sosta a pagamento di Modica Centro e secondo quanto disposto con Delibera di G.M. n.198/2021;
7. Di prendere atto che, alla luce della nuova normativa, risulta inapplicabile la disposizione che fissava in € 5,00 la somma dovuta al Concessionario in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto;

8. Di dare atto, sulla scorta delle predette tariffe, che la MAGGIORAZIONE per recupero della tariffa non corrisposta o corrisposta in modo insufficiente, da associare alla sanzione, per il Comune di Modica è determinata come segue:
  - € 6,00 per le aree di sosta a pagamento di cui al punto 4 lett. a), b) e c);
  - € 5,20 per tutte le altre aree di sosta a pagamento;
  - € 15,00 per le aree di sosta individuate a Marina di Modica;
9. Di dare atto che anche la maggiorazione per recupero della tariffa non corrisposta o corrisposta in modo insufficiente, diventando parte integrante della sanzione, segue le regole di cui all'art. 202 CDS relative al pagamento in misura ridotta, all'art. 203 comma 3, relative al raddoppio delle sanzioni in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre 60 giorni, nonché le regole di cui all'art. 208 CDS relative alla ripartizione dei proventi delle sanzioni;
10. Di dare atto pertanto che in caso di pagamento effettuato ai sensi dell'art. 202 del CdS (pagamento entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione) anche per la maggiorazione opera la riduzione del 30% prevista per la sanzione;
11. Di dare atto inoltre che in caso di mancato pagamento o pagamento insufficiente della tariffa, la sanzione e la maggiorazione, che costituiscono un unicum, si applicano per ogni periodo di 24 ore in cui si protrae la violazione;
12. Di prendere atto che, a seguito del mutato quadro normativo, risulta altresì inapplicabile la disposizione di cui alla Delibera n.290/2021, per cui ai veicoli al servizio di persone con disabilità **è sempre consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento** (Art. 188, comma 3- bis del Codice della Strada) venendo così a cadere ogni diversa disposizione anche contrattuale;
13. Di procedere, alla luce delle molteplici modifiche intervenute nel tempo in relazione alla distribuzione degli stalli di sosta a pagamento, all'aggiornamento dell'elenco delle aree adibite a parcheggio a pagamento senza custodia che risultano essere quelle indicate nell'allegato elenco;
14. Di demandare al Dirigente del I Settore ed al Funzionario EQ U.O.C. n. 8 – Polizia Locale ogni attività conseguente e correlata alla corretta esecuzione dei contenuti del presente provvedimento, ivi inclusa la trasmissione dello stesso, tramite PEC, al Concessionario per la relativa applicazione;
15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, per le ragioni infra riportate.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li **07 MAG. 2025**

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li **07 MAG. 2025**

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap.            del           

Modica, li

*07/05/2025*

*Primo Pugliese*

Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **161** del **07 MAG 2025**

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 9 MAG, 2025 ~~2024~~ 24 MAG, 2025 è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:


E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

**17** MAG 2025

Il Segretario Generale



---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

NUMERO STALLI SOSTA A PAGAMENTO AL 01/01/2025

MODICA CENTRO (A)

VIA	tratto	stalli attuali
P.zza Principe di Napoli		9
Via M. Tedeschi	cv 1 a cv 13 cv 19 a cv 41 chiesa S. Maria	34
Corso Umberto I	cv 1 a cv 21	16
	cv 23 a cv 45	11
	cv 61 a cv 107	18
	cv 129 a cv 161 (ex treni barocco)	17
	cv 171	1
	cv 175 a cv 189 (scuola)	16
	cv 211 a cv 235	17
	cv 16 a cv 26	10
	davanti Piazza Matteotti	5
	cv 24 a cv 32	8
	cv 52 a cv 58	3
	cv 6 (ex Poste)	5
	cv 140 a cv 152	7
cv 158 a cv 160	4	
cv 160 a cv 162 (fr. Liceo Musicale )	16	
cv 202 a cv 206	6	
Via Tirella	cv 5 a cv 11 fronte cv 11 a cv 25	4 39
Piazza C. Rizzone	da cv 4 a Via S. Elisabetta	4
Via V. Veneto	cv 12 a cv 92	28
V.le Medaglie d'Oro	lato Uff. postale	8
	fronte Uff. postale	10
	cv 30 a cv 32	2
	lato scuola	41
	fronte scuola	23
	<b>Totale</b>	<b>362</b>

MODICA SORDA (B)

VIA	tratto	stalli attuali
Via Nazionale	cv 77 a fr. cv 318	8
Via S. Giuliano	cv 11	3
Via Sacro Cuore	cv 1 a cv 13	6
	cv 79 a cv 83	5
	cv 91 a cv 101	7
	cv 109 a cv 111	7
	cv 123 a cv 129	12
Via Risorgimento	cv 4	17
	cv 253	7
via Aldo Moro	cv 6 a cv 12	0
Via R. Partigiana	cv 19 a Credit Agricole	8
	cv 180 a 180 H	18
P.le Scucces		118
Parcheggio vicino Ospedale	lato uscita	29
	<b>Totale</b>	<b>245</b>

MODICA ALTA (C)

VIA	tratto	stalli attuali
P.ssa Maria del Belgio	cv 45 a cv 11	19
	cv 1 a cv 3	2
C.so V. Emanuele	cv 7 a cv 17	6
Corso S. Teresa	cv 4 e cv 91/93	6
Via Roma	cv 7 a cv 13	0
Via R.Elena	cv 11a cv 25	8
	<b>Totale</b>	<b>41</b>

MARINA DI MODICA - stagionale (D)

VIA	tratto	stalli attuali
p.zza Mediterraneo		0
P.zza Donatello	in sostituzione di P.zza Mediterraneo	78
P.zza Antonello da Messina		47
C.so Mediterraneo	cv 27 a cv 43	15
	<b>Totale</b>	<b>140</b>

TOTALE STALLI

648 OLTRE 140 STAGIONALI